

# Legge sull'asilo (LAsi)

## Modifica del xxxxxxxx

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 26 giugno 1998<sup>2</sup> sull'asilo è modificata come segue:

### *Ingresso*

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 2 e 121 della Costituzione federale<sup>3</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>4</sup>,  
*decreta:*

### *Sostituzione di un'espressione*

Nell'intero testo di legge l'espressione «Centro di registrazione» è sostituita con «Centro di registrazione e di procedura»; lo stesso dicasi per l'espressione utilizzata al plurale.

### *Art. 3 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Non è considerato rifugiato chi è esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi unicamente per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato.

### *Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, all'attenzione dell'Ufficio federale, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento atto a

RS .....

- 1 FF ...
- 2 RS **142.31**
- 3 RS **101**
- 4 FF **1996 II 1**

2005-.....

fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 16 cpv. 2, 3 e 4 (nuovi)*

<sup>2</sup> La decisione dell'Ufficio federale è notificata di norma nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può scostarsi dalla norma di cui al capoverso 2 se:

- a. il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
- b. in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
- c. il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

*Art. 17 cpv. 3bis (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l'Ufficio federale può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

*Art. 17b*

*Abrogato*

*Art. 19 cpv. 1, 1bis e 2 (abrogato)*

<sup>1</sup> La domanda d'asilo deve essere depositata in occasione del controllo di confine in un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione e di procedura.

<sup>1bis</sup> Può depositare una domanda solo chi si trovi alla frontiera svizzera o sul territorio della Svizzera.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo.

*Art. 20*

*Abrogato*

*Art. 22 cpv. 3, 2° periodo*

<sup>3</sup> Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell'alloggio sono a carico dell'Ufficio federale. Le società aeroportuali mettono a disposizione alloggi a basso costo.

*Art. 26 titolo e cpv. 2bis*

Centri di registrazione e di procedura

<sup>2bis</sup> *Abrogato*

*Art. 32 cpv. 2 lett. e*

*Abrogato*

*Art. 34 cpv. 2 lett. b e cpv. 3*

<sup>2</sup> Di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

b. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;

<sup>3</sup> il capoverso 2 lettere b, c ed e non si applicano se vi sono indizi che lo Stato terzo, nel singolo caso, non offra una protezione effettiva dal respingimento secondo l'articolo 5 capoverso 1.

*Art. 36 cpv. 1 lett. a, lett. b (abrogata) e cpv. 2*

<sup>1</sup> Un'audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:

a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a ed f, 33 e 34 capoverso 1;

b. *abrogata*

c. all'articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi, e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

<sup>2</sup> Negli altri casi secondo gli articoli 32, 34 e 35a, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

*Art. 38 Concessione dell'asilo senza ulteriori chiarimenti*

L'asilo è accordato al richiedente in seguito all'audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53–54.

*Art. 41 cpv. 2*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 43 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorchando la procedura d'asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d'impugnazione straordinario o è stata avviata una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c ed è stata sospesa l'esecuzione dell'allontanamento. Se l'Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell'ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un'attività lucrativa.

*Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria*

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri.

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 68 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 82 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per la durata di una procedura di ricorso straordinaria o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c i richiedenti l'asilo e i richiedenti l'asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Lo stesso vale se l'esecuzione dell'allontanamento è rinviata.

*Art. 89a (nuovo) Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari per la sorveglianza finanziaria, per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso <sup>2</sup><sup>bis</sup> nonché 55 e 87 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Se un Cantone non ossequia tale obbligo, l'Ufficio federale può fissare le indennità finanziarie destinate a tale Cantone in funzione dei dati disponibili.

<sup>5</sup> RS 142.20

<sup>6</sup> RS 142.20

Art. 91 cpv. 4

<sup>4</sup> Abrogato

Art. 100a (nuovo)

Sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione (MIDES) per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti. Tale sistema consente il trattamento dei dati personali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c ed d della legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati. Consente inoltre il controllo delle pratiche, lo svolgimento della procedura d'asilo nonché la pianificazione e l'organizzazione della sistemazione negli alloggi.

<sup>2</sup> MIDES contiene i dati personali seguenti:

a. dati riguardanti l'identità delle persone registrate, segnatamente cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nome dei genitori;

b. verbali degli interrogatori sommari effettuati presso i centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 22 capoverso 1;

c. dati biometrici;

d. dati riguardanti l'alloggio e lo stato della pratica.

<sup>3</sup> I richiedenti l'asilo vanno informati segnatamente sullo scopo del trattamento dei dati e sulle categorie dei destinatari dei dati.

<sup>4</sup> I terzi incaricati dall'Ufficio federale di procurare i dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di garantire l'amministrazione e l'assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi presso gli aeroporti possono essere autorizzati a trattare in MIDES i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a, c ed d. L'Ufficio federale si assicura che rispettino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

<sup>5</sup> Se la domanda d'asilo è depositata in un aeroporto, l'autorità competente può inoltre, in virtù dell'articolo 22 capoverso 1, registrare in MIDES dati sui motivi d'asilo. L'Ufficio federale si assicura che l'autorità rispetti le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

<sup>6</sup> Hanno accesso a MIDES i collaboratori dell'Ufficio federale, nonché i terzi e le autorità incaricate secondo i capoversi 4 e 5, nella misura in cui l'adempimento dei loro compiti lo richieda.

<sup>7</sup> I dati personali di cui al capoverso 2 lettera a sono ripresi nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

<sup>7</sup> RS 235.1

<sup>8</sup> L'Ufficio federale è responsabile per la sicurezza di MIDES e per la liceità del trattamento dei dati personali.

<sup>9</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e l'esercizio di MIDES;
- b. l'elenco dei dati personali da trattare;
- c. i diritti d'accesso;
- d. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati dopo lo scadere del termine di conservazione.

*Art. 102a cpv. 1 e 2 (nuovo)*

<sup>1</sup> Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all'Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull'asilo che ricevono prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all'Ufficio federale i dati personali registrati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell'Ufficio federale che non coincidono con i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica. L'Ufficio federale verifica i dati e sollecita le necessarie rettifiche.

*Art. 108 cpv. 2bis (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Il termine per il ricorso contro le decisioni secondo l'articolo 111b e le decisioni di non entrata nel merito secondo l'articolo 111c è di cinque giorni feriali.

*Art. 109 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a, 40 capoverso 1 e 111b e 111c.

<sup>2</sup> Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a e 111b e 111c, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

*Art. 110 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e le decisioni secondo l'articolo 111b.

*Titolo prima dell'articolo 111b (nuovo):**Sezione 3: Riesame e domande multiple**Art. 111b (nuovo) Riesame*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, su domanda del richiedente, procede al riesame di una decisione in materia d'asilo e di allontanamento passata in giudicato se il richiedente allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti.

<sup>2</sup> I motivi indicati nel capoverso 1 non sono considerati motivi di riesame se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione in materia d'asilo o mediante un ricorso contro quest'ultima.

<sup>3</sup> La domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per scritto all'Ufficio federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 66–68 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>8</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>4</sup> La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

*Art. 111c (nuovo) Domande multiple*

Le domande d'asilo presentate entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano per analogia i motivi di non entrata nel merito di cui agli articoli 32 - 35a.

*Art. 111d (nuovo) Emolumenti*

<sup>1</sup> Qualora respinga la domanda di riesame o le domande multiple o non entri nel merito, l'Ufficio federale riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.

<sup>2</sup> A richiesta, l'Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o la cui nuova domanda d'asilo non sembri a priori destinata all'insuccesso.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento, sino all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

- a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
- b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la nuova domanda d'asilo non sembri a priori destinata all'insuccesso.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo.

<sup>8</sup> RS 172.021

*Art. 112*

*Abrogato*

*Art. 114*

*Abrogato*

*Art. 115 periodo introduttivo e lett. d (nuova)*

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

d. ha prestato mano, con l'intenzione di arricchirsi, a un reato ai sensi dell'articolo 116 lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

*Art. 116 lett. c e d (nuove)*

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 115, chiunque:

c. da richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'articolo 54.

d. ha prestato mano a un reato ai sensi della lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2-5, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

<sup>2</sup> Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1.

<sup>3</sup> Per quanto concerne le domande d'asilo pendenti depositate all'estero secondo gli articoli 19 e 20, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente secondo gli articoli 12 capoverso 3, 19 capoversi 1 e 2, 20, 38, 41 capoverso 2, 52 capoverso 2 e 68 capoverso 3, nel tenore del 1° gennaio 2008.

<sup>4</sup> Per quanto concerne le domande d'asilo pendenti secondo l'articolo 34 capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente secondo gli articoli 34 capoversi 2 e 3 nonché 36, nel tenore del 1° gennaio 2008.

<sup>5</sup> L'articolo 83 capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>9</sup> sugli stranieri non si applica alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, le quali sono rette dal diritto vigente secondo l'articolo 44 della presente legge nel tenore del 1° gennaio 2008.

<sup>6</sup> Le società aeroportuali sono tenute, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge, a rendere disponibili gli alloggi negli aeroporti secondo l'articolo 22 capoverso 3.

#### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>9</sup> RS 142.20

*Allegato  
(n. II)*

## **Modifica del diritto vigente**

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>10</sup> sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

### *Art. 55 (nuovo) Contributi finanziari*

<sup>1</sup> La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione professionale e sociale degli stranieri, compresi i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno.

<sup>2</sup> I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese dell'aiuto sociale secondo l'articolo 87 e gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo, sono versati in via forfettaria. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone. È fatto salvo un finanziamento secondo il capoverso 3.

<sup>3</sup> Gli altri contributi sono versati per il finanziamento e la promozione di programmi cantonali di integrazione e per progetti di portata nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese. Il coordinamento e l'espletamento delle attività nel quadro dei progetti possono essere affidati a terzi.

<sup>4</sup> L'importo annuo massimo dei contributi secondo il capoverso 3 è fissato nel preventivo.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione secondo il capoverso 3.

### *Art. 58 (nuovo) Commissione della migrazione*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

<sup>2</sup> La commissione tratta questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell'asilo.

<sup>3</sup> Collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nei settori della migrazione. Prende parte allo scambio internazionale di opinioni ed esperienze.

<sup>10</sup> RS 120.20

<sup>4</sup> La commissione può essere sentita per la promozione dell'integrazione. Per svolgere progetti integrativi di portata nazionale può sollecitare contributi finanziari presso l'Ufficio federale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

*Art. 75 cpv. Ibis (nuovo)*

<sup>1bis</sup> La carcerazione secondo il capoverso 1 può essere ordinata anche se un richiedente l'asilo nega dinanzi alla competente autorità di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto oppure di aver presentato una domanda d'asilo in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino<sup>11</sup>. La disposizione della carcerazione presuppone che lo Stato interessato abbia approvato la domanda di trasferimento del richiedente l'asilo secondo gli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003<sup>12</sup>.

*Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1*

<sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati i motivi di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera b, c, g, h o capoverso Ibis,

*Art. 82 Frase introduttiva*

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:

*Art. 83 cpv. 5(nuovo), 5<sup>bis</sup>(nuovo) e 5<sup>ter</sup>(nuovo)*

<sup>5</sup> Gli stranieri che fanno valere l'inesigibilità, per motivi personali, dell'esecuzione del loro allontanamento o della loro espulsione, devono fornire la prova del caso. Altre allegazioni che si oppongono all'esecuzione vanno perlomeno rese verosimili.

<sup>5bis</sup> Il Consiglio federale può definire gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno di tali Stati, si può presumere che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è ragionevolmente esigibile. È fatto salvo il capoverso 5.

<sup>11</sup> Gli accordi d'associazione a Dublino sono elencati nell'Allegato

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L. 50 del 25.2.2003, pag. 1)

<sup>5ter</sup> Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5bis.

*Art. 85 cpv. 5*

<sup>5</sup> Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di domicilio o un alloggio nel Cantone alle persone ammesse provvisoriamente che non sono state riconosciute come rifugiati e percepiscono l'aiuto sociale.

*Art. 87 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni:

a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi.

*Titolo prima dell'articolo 95a:*

*Sezione 3: Obblighi delle società aeroportuali*

*Art. 95a (nuovo) Alloggi messi a disposizione dalle società aeroportuali*

Le società aeroportuali sono tenute a mettere a disposizione degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio alloggi adeguati e a basso costo, sul territorio dell'aeroporto, fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata.

*Art. 102 titolo, cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2*

Rilevamento di dati per stabilire l'identità e l'età

<sup>1bis</sup> Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione e di procedura può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l'accesso.

*Art. 103a (nuovo) Controllo di confine automatizzato all'aeroporto*

<sup>1</sup> Le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti possono applicare una procedura automatizzata di controllo di confine. Serve a semplificare il controllo delle persone che partecipano a tale procedura all'entrata nello spazio Schengen nonché alla partenza dallo spazio Schengen.

<sup>2</sup> Possono partecipare alla procedura automatizzata di controllo di confine esclusivamente le persone che possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi

alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>13</sup> o della Convenzione AELS<sup>14</sup>.

<sup>3</sup> La partecipazione richiede un passaporto biometrico o una carta di partecipazione sulla quale vengono registrati i dati biometrici. Per realizzare la carta di partecipazione, le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine possono rilevare dati biometrici.

<sup>4</sup> Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta di partecipazione possono essere confrontati con quelli del sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) e del Sistema d'informazione di Schengen (SIS).

<sup>5</sup> L'autorità incaricata di effettuare i controlli di confine gestisce un sistema d'informazione. Serve ad elaborare i dati personali di chi prende parte alla procedura automatizzata di controllo di confine e necessita di una carta di partecipazione. Il sistema d'informazione non contiene dati biometrici. Gli interessati vanno informati preliminarmente in merito allo scopo dell'elaborazione dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni d'adesione, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione nonché l'elenco dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione.

*Art. 117 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

*Art. 121 titolo, cpv. 1, 2 e 3 (nuovi)*

Messa al sicuro e confisca di documenti

<sup>1</sup> Le autorità e i servizi amministrativi possono, secondo le istruzioni dell'Ufficio federale, confiscare i documenti di viaggio e di legittimazione falsi o falsificati nonché i documenti di viaggio e di legittimazione autentici qualora vi siano indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

<sup>2</sup> La messa al sicuro o la confisca secondo il capoverso 1 è possibile anche qualora vi siano indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o di legittimazione autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

<sup>3</sup> Sono considerati documenti di legittimazione ai sensi del capoverso 1 i certificati d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dello straniero.

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono rette dal nuovo diritto, ad eccezione dei capoversi 2 e 3.

<sup>13</sup> RS 0.142.112.681

<sup>14</sup> RS 0.632.31

<sup>2</sup> L'articolo 83 capoverso 5 della legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, le quali sono rette dal diritto vigente.

<sup>3</sup> L'articolo 83 capoversi 5bis e 5ter della legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge.

<sup>4</sup> Le società aeroportuali sono tenute a mettere a disposizione entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge gli alloggi presso gli aeroporti secondo l'articolo 95a.

*Allegato*

<sup>1</sup> L'allegato diventa l'allegato 2.

<sup>2</sup> La presente legge è provvista di un ulteriore allegato (Allegato 1 alla LStr).

*Allegato 1 alla LStr  
Allegato 1  
(articolo 75 capoverso 1bis)*

### **Accordi d'associazione a Dublino**

#### **Gli accordi d'associazione a Dublino comprendono:**

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.